

**STATUTO DEL CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE**

TITOLO I

**Della costituzione, della sede, degli scopi**

Art. 1 - E' costituito il Centro Studi per la Val di Sole, con sede legale e amministrativa in Malé (Trento).

E' una associazione culturale libera, apartitica e senza scopo di lucro, che intende perseguire finalità di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

Art. 2 - Sono scopi del Centro Studi per la Val di Sole:

a) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni verso i problemi attinenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio della Valle di Sole, Peio e Rabbi e, in generale la cultura e la civiltà di montagna;

b) la raccolta di documentazione sulla vita solandra del passato, attraverso la storia, il folklore, l'artigianato, le attività silvo - pastorali, l'arte, il paesaggio, gli ambienti rurali, ecc.;

c) la documentazione fotografica dei suoi molteplici aspetti;

d) la conoscenza dei vari aspetti naturalistici della vallata e la loro documentazione fotografica;

e) la promozione di manifestazioni pubbliche culturali, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni, con oggetto di interesse valligiano, o comunque ad esso riconducibili;

f) la raccolta della parlata dialettale, della toponomastica, delle leggende, ecc.;

g) la pubblicazione e distribuzione di libri, audiovisivi e di documentazione sulla vallata;

h) la formazione e la gestione di musei di valle che mostrino e conservino aspetti significativi della vita solandra del passato;

i) qualsiasi altra attività idonea allo sviluppo ed alle fortune della valle.

TITOLO II

**Dei Soci**

Art. 3 - I Soci si dividono in tre categorie:

**EFFETTIVI:** Soci che versano la quota sociale.

**VITALIZI:** Soci che contribuiscono in maniera particolarmente rilevante e significativa al finanziamento o allo sviluppo delle attività del Centro Studi.

**ONORARI:** eminenti personalità della cultura, dell'arte e del lavoro, che abbiano bene meritato verso la Valle di Sole, Peio e Rabbi.

I Soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote godono dell'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali. Tutti i Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e a collaborare al buon andamento della Associazione.

Art. 4 - La qualità di Socio effettivo si acquisisce con

l'iscrizione al Centro Studi, che si consegue con il pagamento della quota sociale stabilita per l'anno corrente. Negli anni successivi a quello di iscrizione l'adesione al Centro si rinnova mediante il pagamento della quota sociale entro il 30 aprile.

La nomina dei Soci Vitalizi è riservata al Consiglio Direttivo e comunicata all'Assemblea.

La nomina dei Soci Onorari, che è a vita, avviene per deliberazione assembleare su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per espulsione deliberata dalla Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) per morosità di oltre sei mesi nel pagamento della quota sociale;
- d) per morte.

L'espulsione viene comminata dalla Assemblea dei Soci a quel Socio che rechi disdoro o danno al Centro o non rispetti i deliberati degli organi sociali.

Contro di essa è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione personale del provvedimento a mezzo lettera raccomandata, al Collegio dei Probiviri, che decide in via definitiva in merito.

Ogni pretesa sul fondo sociale, comunque costituito, resta esclusa in ogni caso.

### TITOLO III

#### **Degli organi sociali**

Art. 6 - Sono organi del Centro Studi:

- L'Assemblea generale del Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- L'Organo di Controllo.

Sezione I<sup>a</sup>

#### *Delle Assemblee*

Art. 7 - L'Assemblea generale è organo sovrano del Centro Studi. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in data e luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un quinto dei Soci o su richiesta dell'Organo di Controllo.

Possono partecipare alle Assemblee tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali. E' ammessa la delega del Socio ad altro Socio. Un Socio non può avere più di tre deleghe. L'avviso di convocazione delle Assemblee, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai Soci almeno quindici giorni prima della data delle Assemblee, mediante avviso pubblico.

Art. 8 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento diretto o per delega di almeno un terzo dei Soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento diretto o per delega di almeno la metà dei Soci in prima convocazione e di almeno un decimo in seconda convocazione.

Art. 9 - L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i componenti l'Organo di Controllo;
- b) stabilisce l'ammontare delle quote sociali annue;
- c) conferisce la qualità di Socio onorario;
- d) delibera l'espulsione del Socio che ha recato disdoro o danno al Centro o non ha rispettato i deliberati degli organi sociali;
- e) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- f) determina le direttive generali per l'attività del Centro, autorizzando contestualmente le spese necessarie alla sua realizzazione;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) conosce, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione in seno al Centro Studi di Sezioni operative speciali e comitati di gestione e approva i relativi regolamenti di attività.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e per alzata di mano, a meno che un quinto dei Soci presenti chieda lo scrutinio segreto. L'elezione alle cariche sociali si effettua per scheda segreta.

Art. 10 - L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Centro, con competenza esclusiva, e su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Sezione II<sup>a</sup>

*Del Consiglio Direttivo*

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri; nomina nel suo seno, con votazioni separate, il Presidente del Centro Studi, il Vicepresidente ed il Tesoriere. Nomina pure un Segretario, che può essere scelto fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.

Le nomine avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Non raggiungendosi, alla prima votazione, tale maggioranza, le nomine avvengono, in seconda votazione, a maggioranza semplice.

In caso di assenza non giustificata di un membro del Consiglio Direttivo per tre sedute consecutive del Consiglio, esso si intenderà decaduto dalla carica e sarà direttamente sostituito con il primo dei non eletti; della sua sostituzione sarà data notizia all'Assemblea degli associati nella sua prima adunanza successiva.

Art. 12 - Al Consiglio Direttivo del Centro Studi sono attribuite tutte le competenze di ordinaria e straordinaria amministrazione escluse solo quelle di competenza assembleare. Sono inoltre attribuite al Consiglio Direttivo le decisioni in ordine a:

- a) predisporre i bilanci e i programmi operativi;
- b) attuare le decisioni dell'Assemblea;
- c) provvedere al coordinamento dell'attività del Centro;
- d) provvedere alla ordinata attuazione degli scopi sociali;
- e) proporre all'Assemblea i nominativi dei Soci onorari;
- f) nominare i Soci vitalizi;
- g) proporre all'Assemblea ordinaria la costituzione di Sezioni specifiche di lavoro o comitati di gestione di particolari settori operativi e nominare i relativi componenti, ivi compreso il presidente;
- h) proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali annuali;
- i) nominare, verificandosi l'opportunità, dei fiduciari in ogni paese o città, i quali potranno essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto deliberativo;
- l) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria, fissandone l'ordine del giorno;
- m) compiere ogni altro atto che non sia di specifica competenza di altri organi sociali.

Sezione III<sup>a</sup>

*Del Presidente*

Art. 13 - Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro Studi, lo impegna sia verso i Soci sia verso ogni altro Ente od Associazione o Autorità; cura e vigila sull'applicazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; presiede l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria e il Consiglio Direttivo; convoca il Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta di almeno quattro membri dello stesso.

Il Vicepresidente sostituisce con identici poteri il Presidente in caso di assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

Sezione IV<sup>a</sup>

*Del Collegio dei Probiviri*

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti dalla Assemblea. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio conosce i ricorsi presentati dal Socio espulso e pronuncia in merito in via definitiva, sentito il Socio stesso e il Consiglio Direttivo; conosce le controversie tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, con esclusione di qualsiasi altra tipologia di controversie e delibera in merito

in via definitiva.

Sezione V<sup>a</sup>

*Dell'Organo di Controllo*

Art. 15 - L'Organo di Controllo è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. L'Organo di Controllo elegge nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo presenta all'Assemblea una relazione sul Bilancio consuntivo. Convoca l'Assemblea in caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, come pure in presenza di gravi e documentate irregolarità contabili riscontrate.

I Componenti l'Organo di Controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, nell'ordine del giorno delle quali figurino argomenti contabili o amministrativi, senza voto deliberativo.

I Componenti l'Organo di Controllo devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, oppure, se non iscritti, essere in possesso dei requisiti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 266.

TITOLO IV

#### **Del patrimonio e del bilancio.**

Art. 16 - Il patrimonio sociale è formato:

dai beni mobili ed immobili e dai valori per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque pervenuti al Centro Studi;  
dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

Il patrimonio è alimentato ogni anno dagli avanzi di gestione, oppure ridotto dagli eventuali disavanzi ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale del centro Studi.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.

Art. 18 - Costituiscono entrate del Centro Studi le quote associative, i contributi di enti, imprese o associazioni, le somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, gli interessi e le rendite patrimoniali, nonché i proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Costituiscono spese del bilancio del Centro Studi le somme erogate per investimenti e attività finalizzati al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2, nonché gli oneri di gestione e funzionamento dell'associazione.

Art. 19 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Esso è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Copia del bilancio è messa a disposizione del socio che ne faccia richiesta.

TITOLO V

#### **Norme di carattere generale**

Art. 20 - Le cariche sociali sono gratuite. Sono ammessi i rimborsi di spese vive sostenute per il Centro Studi. I titolari uscenti di tutte le cariche possono essere rieletti. Tutte le cariche hanno durata quadriennale.

Art. 21 - In caso di scioglimento del Centro Studi, deliberato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei Soci, l'eventuale patrimonio sarà devoluto, preferibilmente a Enti simili della Valle di Sole, Peio e Rabbi o a Comuni della Valle di Sole, Peio e Rabbi e comunque a scopi di pubblica utilità e di animazione culturale.

Art. 22 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile che disciplinano le Associazioni.

Malé, 3 febbraio 2019

F.to: Marcello Liboni

F.to: Marco Dolzani (L.S.)

Il presente Statuto, è stato approvato dalla Assemblea Generale costitutiva del Centro Studi per la Val di Sole, svoltasi a Malé, presso la Casa della gioventù, il 17 settembre 1967.

Esso è stato successivamente riconfermato, con modifiche, dalla Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del Centro Studi per la Val di Sole, tenutasi a Malé il 6 gennaio 2001.

Ulteriormente modificato dalla Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del Centro Studi per la Val di Sole, tenutasi a Malè il 19 gennaio 2003.

Ulteriormente modificato dalla Assemblea Generale Straordinaria dei Soci tenutasi a Malè il 21 gennaio 2007.

Ulteriormente modificato dalla Assemblea Generale Straordinaria dei Soci tenutasi a Malè il 3 febbraio 2019.

Il presente Statuto è composto di n. 6 pagine e consta di 22 articoli.

**Il Presidente**  
(dott. Marcello Liboni)

Malè, 21 febbraio 2019.